



CITTÀ DI FOLIGNO

**Regolamento comunale
di Polizia Urbana**

Approvato con D.C.C. n. 55 del 01/12/2020



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico, le azioni e le misure dell'Amministrazione Comunale volte ad assicurare una serena e civile convivenza ed a regolare il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, la qualità della vita dei cittadini, uniformandosi ai principi contenuti nello Statuto del Comune.
2. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come complesso di attività finalizzate alla coesione ed all'integrazione sociale, alla convivenza civile ed alla bonaria risoluzione dei dissidi fra privati.
3. Il presente Regolamento opera, prioritariamente, per prevenire gli illeciti e per favorire la bonaria risoluzione dei dissidi fra i privati, con l'eventuale ausilio di tutti i Servizi comunali, con particolare riferimento a quelli dell'assistenza, socialità ed ambiente.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale ed è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o di pubblica utilità, compresi i portici, canali e fossi fiancheggianti strade, salvo diversa disposizione.
2. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "Regolamento", senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e delle altre disposizioni normative vigenti.



TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 - Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici o di pubblica utilità, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Art. 5 - Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico o di pubblica utilità è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) eseguire attività, compresi i giochi, che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi anche l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi e simili;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche ed organiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio in genere di cose;
 - f) abbandonare rifiuti o qualsiasi altro materiale;
 - g) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso; è altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla pulizia dei luoghi e al decoro;
 - h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - i) soddisfare in spazi ed aree pubbliche o comunque aperte o esposte o visibili al pubblico, bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - l) effettuare il gioco del pallone o altri giochi per i quali sia necessaria la corsa o il lancio di oggetti, qualora ciò comporti intralcio o disturbo alle persone;
 - m) salvo particolare autorizzazione rilasciata in occasione di feste, sagre ed eventi, ovvero per pratica assimilabile a quella sportiva, sono altresì vietati giochi ed attività, anche con l'utilizzo di animali o giochi radiocomandati, che arrecano intralcio o disturbo alla collettività limitando contestualmente la fruizione delle medesime aree, come pure quelli che possano rappresentare fonte di rischio e pericolo per gli altri o per gli stessi partecipanti.Sono, inoltre, vietati tutti i giochi e le scommesse assimilabili a quelli di azzardo come pure giochi e scommesse che richiedono particolari abilità nei partecipanti o negli esecutori ed offrono in posta o scommessa denaro od altra utilità. Gli oggetti



utilizzati, come pure quelli costituenti premio o posta del gioco, possono essere sequestrati ai fini di confisca.

n) calpestare le aiuole, raccogliere i fiori o comunque danneggiare le piante nei giardini pubblici o nelle aree verdi. E' altresì vietato transitare con veicoli in tali aree.

Art. 6 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni degli altri regolamenti, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti e problemi igienico-sanitari.

2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili; l'eventuale verifica o valutazione è a carico degli organi competenti.

3. L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, evitando comunque di produrre evidenti vibrazioni o rumori.

4. È fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari.

5. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

Art. 7 - Cautele per oggetti sospesi manufatti e attrezzatura esposta al contatto con il pubblico e immissione di liquidi

1. È fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza alle cose e alle persone.

2. Ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico su aree pubbliche o ad uso pubblico, dovrà essere installata, posizionata e/o protetta in modo da non causare pericolo alle cose e/o persone.

3. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

4. Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre l'immissione o il gocciolamento di acqua o altri liquidi, ad eccezione per le aree agricole e i giardini.

Art. 8 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura

1. Nei luoghi prospicienti o in vicinanza alla pubblica via o aree frequentate dal passaggio di persone è vietato effettuare lavori di manutenzione esterna, con particolare riferimento alle operazioni di sabbiatura, verniciatura e imbiancatura,



senza aver apposto adeguata segnaletica e idonei mezzi di protezione in modo da non arrecare nocumento ad alcuno.

2. È comunque vietato effettuare operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura ed altre attività che comportino l'emissione di gas, polveri e vapori senza adottare accorgimenti atti ad evitarne la dispersione nell'ambiente circostante.

Art. 9 - Esposizione di panni e tappeti

1. È vietato, scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio dei centri storici, nonché stenderli fuori dalle finestre oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche suddette.



TITOLO III - PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 10 - Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'immobile (coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc.) al fine di garantire la sicurezza strutturale.
2. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta di materiale di qualsiasi genere e fuoriuscita dell'acqua piovana.
3. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, e simili.
4. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive.
5. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni e Enti incaricati per attività d'ispezione e manutenzione dei manufatti idraulici di cui al presente comma.

Art. 11 - Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e privato con particolare riguardo al patrimonio artistico ed arredo urbano è vietato:
 - a) danneggiare, imbrattare o alterare il patrimonio artistico. Ai trasgressori verranno addebitati i costi per il ripristino del patrimonio danneggiato;
 - b) insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici ovvero apporre, disegnare ovvero incidere sui muri, sulle porte e sugli infissi esterni con scritte, segni o figure. Al proprietario privato è consentito apporre, disegnare ovvero incidere le facciate dell'edificio con scritte, segni o figure previa presentazione di SCIA o CIL come previsto dalla normativa urbanistica vigente.
 - c) danneggiare, imbrattare o alterare le targhe con la denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - d) imbrattare, danneggiare e spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano o destinati ai servizi pubblici ed in genere e di pubblica utilità.
2. Qualora sia autorizzato lo spostamento degli elementi sopra menzionati, gli stessi dovranno essere ricollocati a cura di chi lo ha effettuato.



Art. 12 - Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi all'incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
4. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Art. 13 - Sistemazioni idraulico-agrarie e gestione della rete idrica superficiale

1. I proprietari dei fondi o coloro che a vario titolo ne hanno diritto alla conduzione, hanno l'obbligo della regimazione delle acque piovane secondo le norme di buona tecnica e quanto disposto anche dal Codice Civile. La regimazione delle acque dovrà favorire il regolare deflusso delle acque in eccesso, l'adduzione ai collettori esterni con modalità tali da assicurare il naturale sgrondo delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o di dissesto idrogeologico.
2. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza i fossi e canali privati, corsi d'acqua minori privati, fossi di guardia, di scolo e tutte le altre opere di sistemazione idraulica, nonché le condotte di cemento sottostanti i passi privati, liberandoli da materiali o oggetti in essi accumulatisi, al fine di garantire il naturale, libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. Tali obblighi sussistono anche per terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.
3. Fermo restando quanto disposto dalla vigente normativa regionale per le aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, in tutti i terreni a destinazione agricola dell'intero territorio comunale deve essere garantita un'adeguata sistemazione idraulica agraria e forestale, anche attraverso opere di ingegneria naturalistica, la cui realizzazione e manutenzione è a carico dei proprietari dei fondi o degli aventi titolo alla conduzione.
4. Nei terreni a rischio di frana o, comunque, in quelli classificati dal Piano di Assetto Idrogeologico in classe R1, R2, R3 o R4, fermo restando gli eventuali provvedimenti contingibili e urgenti disposti dalle autorità in caso di evento



calamitoso, è fatto obbligo ai proprietari o agli aventi titolo sul fondo di porre in atto tutti gli ulteriori eventuali interventi indicati dal Comune di Foligno al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di rischio idrogeologico.

5. Per l'accertamento dello stato dei luoghi e la contestazione delle violazioni, sono preposti gli uffici tecnici comunali competenti per le materie oggetto del presente articolo. Questi ultimi, su segnalazione o di propria iniziativa, provvedono a diffidare il responsabile della violazione indicando un congruo termine, di norma pari a 30 giorni, per eliminare la irregolarità accertata.

Decorso inutilmente il termine assegnato, il personale tecnico, ovvero il personale deputato al controllo, sulla base di un verbale di accertamento dello stato dei luoghi, provvede alla formale contestazione al trasgressore della sanzione prevista per la violazione in oggetto.

Art. 14 - Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o locatari, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio o venga occultata la segnaletica stradale o l'illuminazione pubblica o altra infrastruttura o opera di arredo pubblica.

2. Sono vietate sporgenze vegetali con altezza inferiore ai mt. 2,70, al di sopra del marciapiede, e a mt. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1, secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 15 - Accensioni di fuochi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale è vietato bruciare materiali di varia natura con accensione di fuochi all'aperto nei centri abitati, nonché in prossimità delle sedi stradali.

2. È altresì vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nel periodo estivo al fine di prevenire gli incendi fatto salvo eventuali indicazioni normative di settore o ordinanze prefettizie più restrittive. Comunque negli altri periodi chi effettua tale pratica dovrà adottare tutte le misure tecniche cautelative al fine di evitare il propagarsi di incendi e comunque attenersi a quanto previsto al successivo comma 5.

3. L'uso di bracieri, griglie, barbecue, forni e caminetti è consentito nei giardini, cortili ed aree private o in aree pubbliche appositamente attrezzate. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva e maleodorante che ristagna a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4. Fermo restando il divieto di cui ai commi precedenti, è consentito ricorrere, all'auto-smaltimento mediante combustione all'aperto, in zone agricole rurali, per l'eliminazione di soli scarti legnosi o erbacei, nei limiti di cui all'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.



5. I fuochi consentiti ai sensi del precedente comma 4 devono osservare le seguenti prescrizioni:

a) essere ad una distanza minima di sicurezza dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile;

b) Il fuoco deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà;

c) i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o da persona/e da lui autorizzata/e in grado di controllarne la corretta combustione ed in caso di necessità atte ad intervenire allo spegnimento dello stesso;

d) se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva che ristagna a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

Art. 16 - Rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica

1. I cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.

2. È vietato dalle 24,00 alle 7,00 praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga. È comunque vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia.

3. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o comunque di produzione o riproduzione musicale e sonora in genere devono essere utilizzati con modalità e tempi tali da non determinare molestia e disturbo alle persone. L'utilizzo di tali apparecchiature, anche da parte di esercizi pubblici, di attività commerciali, di circoli privati, di attività ricreative o imprenditoriali in genere, ivi comprese le apparecchiature di emissione sonora utilizzate per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in genere, qualora vi sia propagazione all'esterno delle emissioni, non è consentito dalle ore 24:00 alle ore 07:00, fatte salve le eventuali autorizzazioni in deroga rilasciate ai sensi della vigente normativa di settore.

4. Per l'espletamento di lavori edili, interni ad edifici abitati quali demolizioni e ricostruzioni o ristrutturazioni, o di altri interventi manutentivi in genere, è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed acquisire le prescritte autorizzazioni. Per tali opere e per tutte le attività lavorative rumorose sono da rispettarsi in generale, fatti salvi i casi di assoluta urgenza o il possesso di espressa autorizzazione in deroga, i seguenti orari:

a. nei giorni feriali: dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00;

b. nei giorni festivi: dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.



TITOLO IV - Sicurezza urbana e pubblica incolumità Prevenzione di comportamenti che possono favorire fenomeni devianti

Art. 17 - Norme di comportamento in materia di sicurezza urbana, decoro e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o luoghi pubblici frequentati.
4. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, devono porre in essere, secondo i canoni dell'ordinaria diligenza, tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi sulle aree esterne, come ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale o interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne.
E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale, nonché nelle adiacenze dello stesso ove siano presenti distributori automatici di prodotti di proprietà del titolare del medesimo locale, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale o agli utilizzatori del distributore automatico.
5. E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone, con particolare riguardo alle persone con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.



Art. 18 - Individuazione delle aree urbane di cui all'articolo 9 della Legge n.48/2017 e s.m.i. introdotte dalla Legge n. 132/2018

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, e s.m.i. introdotte dalla Legge n. 132/2018, oltre ai luoghi già individuati nei citati provvedimenti normativi, tra cui le aree interne delle infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, di trasporto pubblico locale o, urbano o extraurbano, si individuano le seguenti ulteriori aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) del già citato articolo:

a) le aree adiacenti gli asili nido, i plessi scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti universitari nonché le loro pertinenze nel raggio di una distanza di cento metri.

b) tutte le aree a verde pubblico pubbliche cittadine, ivi compresi i parchi pubblici ed i parchi giochi per i bambini e relative pertinenze;

c) le aree adiacenti le entrate o varchi di accesso alle strutture museali e parchi archeologici;

d) l'intera area del centro storico cittadino ricompresa all'interno delle Mura Urbiche nonché nelle aree di parcheggio pubblico o comunque aperte al pubblico passaggio, a corredo o servizio del medesimo centro storico, in relazione al generale interesse storico artistico dell'area e dei consistenti flussi turistici da cui la stessa è interessata;

e) le aree adiacenti e prossime ai luoghi di culto e le aree cimiteriali cittadine e delle località frazionali;

f) le aree destinate allo svolgimento di mercati, fiere, mercatini o comunque interessate da eventi o manifestazioni;

g) l'area dell'ospedale cittadino, comprese le aree di parcheggio esterne e di accesso al nosocomio nonché le relative pertinenze nonché tutte le ulteriori aree adiacenti o prossime a strutture sanitarie e case di cura e di pronto soccorso presenti in città;

h) le aree prossime e adiacenti a centri commerciali, medie strutture di vendita, esercizi commerciali in genere, impianti sportivi, complessi adibiti a centri servizi o uffici, locali o luoghi adibiti ad attività di pubblico spettacolo e intrattenimento e relative aree di parcheggio pubblico o comunque aperte al pubblico passaggio;

i) l'area antistante il Centro di Selezione Nazionale dell'Esercito Italiano "Caserma Gen.^{le} Ferrante Gonzaga del Vodice" e relative aree di parcheggio e destinate a verde pubblico ricomprese nell'area di competenza del medesimo plesso militare;

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da specifiche leggi o dal presente Regolamento, ai comportamenti di seguito specificati nei punti a), b), c), d), e), f), g), h), del presente comma, lesivi dell'accessibilità e della fruibilità delle aree pubbliche o di uso pubblico compiutamente individuate nel comma precedente del presente articolo, consegue l'applicazione dell'ordine di allontanamento e il divieto di accesso di cui al combinato disposto dagli articoli 9 e 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48 e successivamente modificato con Legge 132/2018:



- a) intrattenersi negli spazi pubblici o di uso pubblico, rendendosi responsabili di atti di danneggiamento dell'arredamento urbano, o comunque attuando comportamenti potenzialmente lesivi per l'incolumità delle persone;
- b) compiere atti che offendano la pubblica decenza di cui all'articolo 726 del codice penale;
- c) bivaccare od occupare panchine o altre strutture e spazi con comportamenti lesivi della decenza, del decoro, della quiete e/o dell'igiene;
- d) salire su monumenti, cancellate, muri di cinta, recinzioni, edifici o alberi, entrare nelle fontane, se non per necessità di eseguirvi lavori di riparazione e/o manutenzione;
- e) esercitare l'accattonaggio con modalità moleste, manifestate da un fisico impedimento, dall'intralcio alla circolazione veicolare e pedonale o dalla obiettiva compulsione psicologica della libertà altrui;
- f) esercitare l'attività di commercio su area pubblica in assenza del necessario titolo amministrativo o in violazione della vigente regolamentazione comunale in materia;
- g) consumare alcolici al di fuori dei pubblici esercizi e dei casi ove sia consentito, così come previsto dalla vigente normativa;
- h) l'ordine di allontanamento e il divieto di accesso si applicano anche per le violazioni di cui all'articolo 688 del codice penale e dell'articolo 7, comma 15 bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro cento a euro trecento (p.m.r. euro 100). Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e nelle modalità di cui all'articolo 10 del Decreto Legge n. 14/2017, convertito con modificazioni nella Legge 48/2017, così come integrato e modificato dal Decreto Legge n. 113/2018 convertito con modificazioni nella Legge n. 132/2018 l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 19 - Consumo di bevande alcoliche

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 688 c.p. in area pubblica o aperta al pubblico è vietato, ad eccezione delle pertinenze dei pubblici esercizi quali *dehors et similia*, consumare bevande alcoliche contenute in contenitori di vetro o metallici (lattine). E' altresì vietato permanere nei medesimi luoghi sotto l'effetto di bevande alcoliche.

Gli esercizi somministranti bevande in contenitori di vetro o metallici (lattine), utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti ad informare gli avventori del divieto di cui al comma precedente, anche tramite l'esposizione di avvisi ben visibili all'interno del locale.

Sono inoltre tenuti a mettere in atto azioni finalizzate a ridurre la possibilità di abbandono e dispersione dei suddetti contenitori, anche ai fini del loro corretto riciclaggio.

In occasione di manifestazioni e/o eventi per cui sia necessario l'approntamento di misure di *safety* e *security* indicate in maniera esemplificativa e non esaustiva dalle circolari del Ministero dell'Interno n° 0003794 del 12 marzo 2014, n° 55/OP/0001991/2017/1 del 07 giugno 2017 e n° 11001/1/110(10) del 18 luglio



2018, nonché dalla circolare n°11464 del 19.06.2017 del Capo dipartimento del Vigili del Fuoco, è fatto divieto nell'area interessata, nonché in un raggio di 250 mt. dalla stessa, di introdurre o vendere per asporto, ai fini del consumo immediato nelle aree di cui al presente articolo, bevande in contenitori metallici (lattine) o di vetro, in particolare bottiglie. All'interno dei pubblici esercizi, ivi comprese le aree di diretta ed esclusiva pertinenza degli stessi, quali dehors o altra struttura similare, è consentita la somministrazione in bicchieri di vetro (bottiglie e lattine comunque escluse) con obbligo a carico degli esercenti stessi di vigilare adeguatamente affinché detti bicchieri e contenitori non vengano portati all'esterno di locali ed aree di pertinenza.

Più precisamente detti esercenti sono tenuti a versare in bicchieri le bevande, non lasciando comunque le relative bottiglie o lattine in disponibilità dei clienti neppure all'interno dei locali.

Gli esercizi specificatamente autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o metallici ai propri clienti durante il servizio prestato al tavolo con l'obbligo a carico dei titolari o dei gestori dei medesimi esercizi di porre in essere un'adeguata sorveglianza affinché gli avventori non si allontanino asportando contenitori in vetro o metallici.

E' inoltre fatto obbligo ai medesimi titolari o gestori degli esercizi di cui al comma che precede di provvedere all'immediato ritiro dei contenitori in vetro o metallici dai coperti dei tavoli al termine della prestazione del servizio alla clientela.

Art. 20 - Consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope

Salvo che il fatto costituisca reato, ed in concorso con le sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del D.P.R. 309/90 ss.mm.ii. è vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, assumere sostanze stupefacenti e psicotrope. E' altresì vietato permanere nei medesimi luoghi sotto l'effetto manifesto delle suddette sostanze.

Art. 21 - Prostituzione: divieto di contrattazione, adescamento

Fatto salvo che il fatto costituisca reato, è vietato concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione sulla pubblica via ed in aree aperte ed accessibili al pubblico.

Nei medesimi luoghi è vietato assumere comportamenti finalizzati all'esercizio della prostituzione che turbino la moralità pubblica, il buon costume ed il comune senso del pudore.

Art. 22 - Divieto di deturpare monumenti e altri beni di pubblico interesse

1. Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dei beni aventi per la collettività un valore culturale, storico, artistico e religioso.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle



strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

3. E' proibito entrare o salire sui monumenti e superare le recinzioni apposte dall'Autorità.

4. E' comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.

5. E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare motocicli, ciclomotori e velocipedi su barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechino intralcio alla circolazione pedonale e carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti.

Art. 23 - Bivacco

Su tutto il territorio comunale nelle aree pubbliche, ad uso pubblico o comunque aperte al pubblico, fatta eccezione per le particolari disposizioni di cui al successivo art. 29, commi 1 e 2, a qualunque ora del giorno e della notte, è vietato bivaccare, accamparsi, ovvero approntare ripari di fortuna, dimorare in tende, veicoli o baracche.

Art. 24 - Espletamento funzioni fisiologiche

Salvo che il fatto non configuri la violazione di cui all'art. 726 del Codice Penale, è vietato espletare i bisogni corporali di evacuazione fuori dai luoghi all'uopo adibiti. Sulla pubblica via, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto portici e fornici è vietato sputare a terra.

Dalle violazioni di cui al presente articolo consegue l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 25 - Accattonaggio molesto

1. Su tutto il territorio comunale è vietato elemosinare in forma molesta e petulante; su tutto il territorio comunale è altresì vietato elemosinare accompagnandosi con minori, simulando disabilità e/o utilizzando animali.

2. Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni comunali vigenti per contrastare il degrado urbano – misure anti-accattonaggio, è vietato vendere oggetti, raccogliere questue ed elemosine, fondi o firme, causando disturbo ai passanti, anche in presenza di autorizzazione.

3. È altresì vietato avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l'elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo.



Art. 26 - Uso dei servizi igienici nei pubblici esercizi

1. È fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed in genere ai titolari dei locali di pubblico ritrovo di tenere costantemente agibili e a disposizione della clientela i servizi igienici, che dovranno essere adeguatamente segnalati e mantenuti in buono stato di manutenzione e in perfette condizioni igieniche e di funzionalità.

Art. 27 - Artisti di strada

È consentito in tutte le aree cittadine il libero esercizio dell'arte di strada da parte di mimi, suonatori, cantanti e in generale di tutti coloro i quali esercitano attività rientranti nel campo della arti figurative, della musica, della recitazione, della giocoleria e della prestigiazione e simili, nel rispetto delle norme vigenti ivi compresa l'eventuale autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, dei limiti previsti dall'art.69 T.U.L.P.S. e di eventuali specifiche prescrizioni ulteriori rispetto a quelle appresso indicate.

Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentita entro le seguenti fasce orarie:

- le esibizioni che non producono emissioni sonore potranno avere luogo in qualsiasi giorno dell'anno dalle ore 9:00 alle ore 24:00;
- le esibizioni che producono emissioni sonore potranno avere luogo dalle ore 10:00 alle ore 23:00 in qualsiasi giorno dell'anno.

È facoltà dell'Amministrazione comunale variare detti orari con specifico provvedimento, per sopravvenute esigenze o in occasione di particolari eventi.

Gli artisti di strada non possono intrattenersi nello stesso luogo per oltre 2 ore e tornare nella stessa via o piazza prima del decorso di 4 ore.

È consentita l'occupazione del suolo pubblico con strutture provvisorie amovibili, pedane, oggettistica ed attrezzature varie, se strettamente indispensabili per l'attività, per una superficie massima impegnata fino a 4 metri quadrati.

Gli artisti di strada, per le loro esibizioni, non possono chiedere il pagamento di biglietti o di corrispettivi in denaro predeterminati, affidandosi esclusivamente alla liberalità del pubblico.

Non è consentito:

- a) pubblicizzare le esibizioni;
- b) occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per l'attività e con una superficie massima impegnata superiore a 4 metri quadrati, salva specifica autorizzazione;
- c) impiegare strumenti da punta o taglio, esibire animali ammaestrati, esotici o pericolosi;
- d) effettuare giochi pericolosi per il pubblico;
- e) speculare sull'altrui credulità;
- f) imbrattare il suolo pubblico o determinare situazioni moleste o pericolose per il pubblico;
- g) collocarsi in modo da costituire intralcio per l'accessibilità ai negozi, agli uffici, alle abitazioni ed ad altri immobili adibiti a diverse destinazioni d'uso, nonché



ostacolo alla visibilità esterna delle vetrine degli esercizi arredate con esposizioni di merci;

h) esibirsi sui sagrati di luoghi di culto o in prossimità di edifici monumentali, ospedali, case di riposo, scuole e luoghi nei quali si tengano manifestazioni autorizzate, per il tempo del loro svolgimento.

Al termine della esibizione l'area interessata dall'attività deve essere lasciata libera da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti; gli artisti dovranno comunque garantire che per effetto della loro esibizione non vengano danneggiati suolo, infrastrutture ed arredi.

Le attività degli artisti di strada, svolte con l'osservanza delle presenti prescrizioni, non sono soggette al canone per le occupazioni del suolo pubblico.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia possono comunque vietare e/o disporre la cessazione della esibizione qualora la medesima non si svolga nel pieno rispetto delle prescrizioni sopra indicate o comunque possa recare intralcio o pericolo per gli astanti o per il normale scorrimento del flusso veicolare e/o pedonale.

Art. 28 - Vendita delle opere del proprio ingegno

Per operatore di vendita delle opere del proprio ingegno s'intende il soggetto che pone in vendita oggetti realizzati personalmente, quali disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili, monili, maschere, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari, scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

Non sono considerati operatori di vendita delle opere del proprio ingegno, e pertanto sono soggetti alla specifica disciplina del commercio su aree pubbliche, coloro che vendono o espongono per la vendita al dettaglio opere non interamente prodotte personalmente o di tipo seriale.

L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante delle opere del proprio ingegno non è consentito nell'intera area del centro storico cittadino ricompresa all'interno delle Mura Urbiche, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni.

Qualora l'esercizio dell'attività di vendita o esposizione delle opere del proprio ingegno venga effettuata in sede fissa, all'interno di locali aperti al pubblico, dovranno essere rispettate al riguardo le vigenti norme in materia urbanistica, igienico sanitaria e di destinazione d'uso.

Art. 29 - Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale è vietato effettuare campeggio al di fuori dalle aree appositamente attrezzate. E' altresì vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico delle acque medesime fuori delle aree appositamente attrezzate. Nella aree naturali montane, in occasione di particolari iniziative o di escursioni turistiche, dovrà essere autorizzato il pernottamento all'aperto con o senza tenda prestando in ogni caso la massima attenzione alla



salvaguardia dei beni ambientali ai quali non dovrà essere arrecata alcuna forma di manomissione o danneggiamento.

Possono essere autorizzati attendamenti occasionali organizzati da enti o associazioni senza finalità di lucro per la realizzazione degli scopi sociali.

Art. 30 - Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche normative in materia, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, è tenuto a comunicare alla Polizia Municipale di Foligno il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili reperibili, in grado di disattivare prontamente il sistema di allarme.

3. Il proprietario o l'utilizzatore, avuto notizia dell'anomalia, è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo e comunque entro un'ora. Qualora ciò non sia possibile, gli organi di polizia possono disporre la rimozione del dispositivo acustico, anche a mezzo dei Vigili del Fuoco. Le spese dell'intervento sono poste a carico del proprietario o l'utilizzatore.

4. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo quando si verificano condizioni anomale di funzionamento dei dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli, che creano disagio alla collettività, gli organi di polizia possono disporre la rimozione del veicolo presso una depositaria autorizzata al fine di consentire una eventuale disattivazione dell'antifurto. Le spese sono poste a carico del proprietario o l'utilizzatore.

Art. 31 - Negozi per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente con modalità che consentano la necessaria riservatezza avendo cura, in particolare, che dalle vetrine, ingressi od espositori ovunque collocati, non sia possibile scorgere all'esterno dei locali dell'esercizio o negozio i prodotti messi in vendita.

2. Qualora la commercializzazione di tali prodotti avvenga in esercizi presso cui si commercializzano anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili e direttamente accessibili al pubblico.

3. E' vietata la pubblicità dell'esercizio commerciale o locale di vendita qualora per il suo contenuto offenda il comune senso del pudore.

Della violazione di cui al comma 1 verrà trasmessa segnalazione agli uffici competenti per la copertura a spese del trasgressore.



TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 32 - Vigilanza

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale appositamente delegati.

Art. 33 - Accertamento e contestazione

1. L'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinato dal vigente Regolamento delle sanzioni amministrative comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 22 gennaio 2004, n. 7, dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati) e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi e/o un obbligo previsto e il trasgressore non esegue quanto previsto, in applicazione e nei termini imposti nella contestazione stessa, si può provvedere d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 34 - Sanzioni amministrative

1. Nei procedimenti sanzionatori derivanti dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81 e ss.mm.ii.

2. Salvo quando diversamente disposto è consentito il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/81.

3. L'autorità competente per i procedimenti sanzionatori previsti ai sensi della legge n. 689/1981 è il Dirigente della struttura dell'Area competente per materia.

4. Le controversie in relazione all'applicazione al presente regolamento sono disciplinate dall'art. 22 della L. 689/81 e dall'art. 6 del D. Lgs. 150/2011.

5. Tutte le violazioni al presente regolamento, qualora non diversamente disposto direttamente nello specifico articolo, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 6 comma 1, articolo 11 comma 1 lettera a) e b), art. 17, art. 19, art. 23 e art. 29, comma 1, del presente Regolamento di Polizia Urbana, per le quali è stabilita la sanzione da € 50,00 a € 500,00.



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Finalità	2
Art. 2 - Ambito di applicazione	2
Art. 3 - Funzioni di Polizia Urbana	2
TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3
Art. 4 - Spazi ed aree pubbliche	3
Art. 5 - Atti vietati su suolo pubblico	3
Art. 6 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati	4
Art. 7 - Cautele per oggetti sospesi manufatti e attrezzatura esposta	4
al contatto con il pubblico e immissione di liquidi	4
Art. 8 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura	4
Art. 9 - Esposizione di panni e tappeti	5
TITOLO III - PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	6
Art. 10 - Manutenzione degli edifici e delle aree	6
Art. 11 - Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano	6
Art. 12 - Sgombero neve	7
Art. 13 - Sistemazioni idraulico-agrarie e gestione	7
della rete idrica superficiale	7
Art. 14 - Rami e siepi	8
Art. 15 - Accensioni di fuochi	8
Art. 16 - Rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica	9
TITOLO IV - Sicurezza urbana e pubblica incolumità	10
Prevenzione di comportamenti che	10
possono favorire fenomeni devianti	10
Art. 17 - Norme di comportamento in materia di sicurezza urbana,	10
decoro e pubblica incolumità	10
Art. 18 - Individuazione delle aree urbane di cui all'articolo 9 della Legge	11
n.48/2017 e s.m.i. introdotte dalla Legge n. 132/2018	11
Art. 19 - Consumo di bevande alcoliche	12
Art. 20 - Consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope	13
Art. 21 - Prostituzione: divieto di contrattazione, adescamento	13
Art. 22 - Divieto di deturpare monumenti	13
e altri beni di pubblico interesse	13
Art. 23 - Bivacco	14
Art. 24 - Espletamento funzioni fisiologiche	14
Art. 25 - Accattonaggio molesto	14
Art. 26 - Uso dei servizi igienici nei pubblici esercizi	15
Art. 27 - Artisti di strada	15
Art. 28 - Vendita delle opera del proprio ingegno	16
Art. 29 - Divieto di campeggio libero	16
Art. 30 - Uso dei dispositivi antifurto	17
Art. 31 - Negozi per soli adulti	17
TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI	18
Art. 32 - Vigilanza	18
Art. 33 - Accertamento e contestazione	18
Art. 34 - Sanzioni amministrative	18
	19